



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Richiesta parere pro-veritate vertenza extragiudiziarla AMA7/ UNISYS SpA all'avv. Edoardo ACQUAVIVA.

L'anno millenovecentonovant **aquattro** il giorno **14 (quattordici)** del-mese di **O t t o b r e** alle ore **09.00** in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Arturo M A S I** PRESIDENTE
2. **Giuseppe ALTAMURA**
3. **Pasquale BARNABA' (a.g.)**
4. **Bruno COSTONE**
5. **-----**
6. **Daniele POTI'**
7. **Domenico VILLANO**
8. **Maria Teresa CONTE (con diritto a voto)**
9. **Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)**

ff.
Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. **Cosimo CARRIERI**
Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola MENENTI**
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che con provvedimento n. 68/1991 la Commissione Amministratrice di questa Azienda aveva deliberato, mediante trattativa privata, il potenziamento del sistema hardware 80 della UNISYS, per una spesa di oltre f.225Milioni, oltre a I.V.A.;

- CHE la Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto, con atto prot. n. 3521 dell'11.04.1991, annullava la deliberazione de qua;
- CHE la Commissione Amministratrice, con deliberazione n. 99 del 30.04.1991 affidava mandato all'avv. Pietro RELLEVA per promuovere ricorso innanzi al T.A.R. avverso il provvedimento di annullamento del CO.RE.CO.;
- CHE il T.A.R. di Lecce, in data 26.06.1991 con Ordinanza n.1108 Reg. Ord., concedeva la sospensiva della decisione impugnata;
- CHE in esecuzione della deliberazione n. 68/1991 il Direttore di Esercizio pro-tempore in data 30.10.1991 ha sottoscritto i relativi contratti (nn.560019.10 e 560020.10) di fornitura e manutenzione delle attrezzature innanzi accennate;
- ATTESO che i suddetti contratti sono stati stipulati con le modalità del contratto di adesione (su modelli predisposti dalla Ditta), quindi, con riferimento al contratto n.560020.10 d'importo superiore a f.50Milioni, in palese contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 59 del Regolamento Speciale Aziendale e n. 66 del D.P.R. n. 902/1986;
- CHE in esecuzione dei contratti sopra citati la Società UNISYS nel periodo gennaio-febbraio 1992 ha effettuato una prima fornitura delle attrezzature, regolarmente accettate dall'Azienda;
- DATO ATTO che in data 15.02.1992 il Collegio dei Revisori dei Conti metteva a verbale il suo dissenso circa la decisione aziendale di aver dato esecuzione alla deliberazione n. 68/91;
- CONSIDERATO che, a seguito di tale presa di posizione del Collegio, la Direzione di Esercizio disponeva il non utilizzo delle attrezzature già accettate. Quindi, quando la Società UNISYS, a completamento della fornitura prevista dai contratti, inviava in Azienda le attrezzature residue, queste venivano respinte;
- CHE l'Azienda riscontrava la nota inviata dalla UNISYS in data 3 giugno 1992, comunicando di non voler più dare esecuzione al contratto;
- CHE la Società UNISYS, con sua comunicazione del 02.09.1992 riteneva del tutto infondate le ragioni addotte dall'Azienda circa la invalidità del contratto, intimando, contestualmente, il pagamento del debito scaduto;
- PRESO ATTO che a tutt'oggi vari sono stati i tentativi della Commissione Amministratrice di addivenire ad una bonaria composizione della questione in quanto la Società UNISYS ha rifiutato ogni e qualsiasi proposta transattiva intimando all'Azienda il pagamento della fornitura (pari a f.267.814.260), oltre gli interessi ed eventuali oneri aggiuntivi per la giacenza della merce rifiutata presso lo spedizioniere;
- RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra, data la complessità della questione e dovendo procedere all'informatizzazione dell'Azienda con attrezzature adeguate alle esigenze aziendali, richiedere parere legale pro-veritate in ordine all'intera vicenda;
- VISTO il bilancio di previsione 1994;
- VISTO l'art. 6 T.U. del 1925;
- VISTO il D.P.R. n. 902 del 04/10/1986;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di affidare il mandato all'avv. Edoardo ACQUAVIVA per formulare un parere pro-veritate riguardo alla vertenza extra giudiziaria AMAT/UNISYS, in narrativa specificato;
- di porre la spesa presuntiva di f.2.000.000 (duemilioni), compresa I.V.A. e CAP, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consu^ulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".-

Il Presidente

[Handwritten signature]

Il Segretario

[Handwritten signature]

SEGRETERIA

17-10-1994

REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL DIRIGENTE
17-10-1994

- di affidare il mandato all'avv. Edoardo ACQUAVIVA per for-
mulare un parere pro-veritate riguardo alla vertenza extra
giudiziarla AMAT\UNISYS, in narrativa specificata;
- di porre la spesa presuntiva di L.2.000.000 (due milioni),
oltre a I.V.A. e CAP, a carico del bilancio di previsione
economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consu-
lenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro
"Spese per prestazioni di servizi".-

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **28/OTTOBRE/1994**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **17/NOVEMBRE/1994**

REPARTO AMMINISTRAZIONE
DIRETTORE
(dr. **CARLINO CARRIERI**)



Taranto, 27/ottobre/1994

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo *2519/94* Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Allegate alla presente trasmettiamo copie dei dispositivi delle deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 14.ottobre.1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 238 - 239 - 240 - 243 - 244 - 246 - 247.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)

*P.R.
Luzio
28.10.94*



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 1967/84 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Taranto, li 21/ottobre/1994

Preg./mo

Avv. Edoardo ACQUAVIVA

c/o Amministrazione Provinciale
di

T A R A N T O

**OGGETTO : Richiesta parere pro-veritate vertenza extragiudiziaria
A.M.A.T./ UNISYS S.p.A.-**

Con provvedimento n. 68/91 la Commissione Amministratrice di questa Azienda aveva deliberato, mediante trattativa privata, il potenziamento del sistema hardware 80 della Unisys, per una spesa di oltre f.225Milioni, oltre a IVA.

La Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto, con atto prot. n.3521 dell'11.04.1991, annullava la deliberazione de qua, adducendo le motivazioni di cui all'allegata nota (doc.n.1).

Tuttavia la Commissione Amministratrice, con deliberazione n. 99 del 30.04.91, affidava mandato all'avv. Pietro RELLEVA per promuovere ricorso innanzi al T.A.R. avverso il provvedimento di annullamento del CO.RE.CO.-

Il T.A.R. di Lecce, in data 26.06.1991 con Ordinanza n. 1108 Reg. Ord., concedeva la sospensiva della decisione impugnata (doc. n. 2).

In esecuzione della deliberazione n. 68/91 il Direttore di Esercizio pro-tempore in data 30.10.1991 ha sottoscritto i relativi contratti nn. 560019.10 e 560020.10 (doc. nn. 3 e 4).

Al riguardo si precisa che i suddetti contratti sono stati stipulati con le modalità del contratto di adesione (su modelli predisposti dalla Ditta), quindi, con riferimento al contratto n. 560020.10 d'importo superiore a f.50Milioni, in palese contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 59 del Regolamento Speciale Aziendale (doc. n.5) e 66 del D.P.R. n. 902/1986 (doc. n.6).

In esecuzione dei contratti sopra citati la Società UNISYS nel periodo gennaio/febbraio 1992 ha effettuato una prima fornitura delle attrezzature, regolarmente accettate dall'Azienda.

Senonchè, in data 15.02.1992 il Collegio dei Revisori dei Conti metteva a verbale (doc. n.7) il suo dissenso circa la decisione aziendale di aver dato esecuzione alla deliberazione n. 68/91.

Pertanto, a seguito di tale presa di posizione del Collegio, la Direzione di Esercizio disponeva il non utilizzo delle attrezzature già accettate. Quindi, quando la Società UNISYS, a completamento della fornitura prevista dai contratti, inviava in Azienda le attrezzature residue, queste venivano respinte (doc. n.8 - Nota Unisys del 03.06.1992).

L'Azienda riscontrava la nota sopra citata della Società UNISYS comunicando di non voler più dare esecuzione al contratto (doc. n.9 - Nota aziendale del 06.07.1992, prot.n.1146).

La Società UNISYS, con sua comunicazione del 02.09.1992 (doc.n.10) riteneva del tutto infondate le ragioni addotte dall'Azienda circa la invalidità del contratto intimando, contestualmente, il pagamento del debito scaduto.

Vari a tutt'oggi sono stati i tentativi della Commissione Amministratrice di addivenire ad una bonaria composizione della questione. Tuttavia la Società UNISYS ha rifiutato ogni e qualsiasi proposta transattiva (doc. n.11) intimando all'Azienda il pagamento della fornitura (pari a f.267.814.260), oltre gli interessi ed eventuali oneri aggiuntivi per la giacenza della merce rifiutata presso lo spedizioniere.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, data la complessità della questione e dovendo procedere all'informatizzazione dell'Azienda, come peraltro evidenziato dalla Direzione di Esercizio con nota prot. n. 1901/94 dell'11.10.1994 (doc. n.12), si chiede alla S.V. di voler esprimere un parere pro-veritate in ordine all'intera vicenda.

In attesa di sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Arturo MASI)

